

Publicato il 27/12/2024

N. 23569/2024 REG.PROV.COLL.
N. 07001/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7001 del 2024, proposto da Concetta Serena Liuzzo, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;

contro

il Ministero della Giustizia, Formez Pa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Sabrina Leonardi, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,

- della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il

processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», pubblicata il 14 giugno u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Catania, a causa dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;

- dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 15 giugno u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso *de quo*, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Catania, a causa dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;

- ove occorra e per quanto di interesse, dell'art. 1, comma 4, della *lex specialis*, nella parte in cui prevede che «a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti»;

- del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024. 0010586.ID del 17 giugno u.s., con cui la p.a. ha disposto l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso *de quo*, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;

- dell'Avviso del 19 giugno 2024, recante "Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede", nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;

- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d'Appello di Catania;

- degli elenchi dei vincitori del concorso *de quo*, distinti per ciascun Distretto di Corte d'Appello, nella parte in cui la p.a. ha ommesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;

- dell'elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte d'Appello di Catania, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;

- per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
 - del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla mancata valutazione dei titoli di riserva dichiarati dall'odierna ricorrente;
 - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- nonché per l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Catania (Codice Concorso CT) e per la condanna *ex art.* 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini dell'inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori riservisti per il Distretto della Corte di Appello di Catania con la consequenziale immissione in servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, di Formez Pa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Interministeriale Ripam;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- la ricorrente ha impugnato gli esiti del concorso in oggetto, lamentando il mancato riconoscimento delle riserve previste dalla *lex specialis* in favore di chi abbia svolto il "servizio civile universale" senza demerito (art. 1, comma 4 del

bando) e di chi sia in possesso della “laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati” (art. 8 del bando);

- si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso;

- con ordinanza n. 3102 del 9 luglio 2024 (non appellata e rimasta ineseguita), il Tribunale ha accolto la domanda cautelare della ricorrente, disponendo “*l’obbligo per le amministrazioni resistenti, in esecuzione del presente provvedimento, di riconoscere alla candidata il punteggio aggiuntivo/riserva discendenti dai summenzionati titoli ed all’esito di aggiornare la graduatoria di merito, con le conseguenti ulteriori determinazioni?*”;

- è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, ritualmente e tempestivamente eseguita dalla ricorrente;

- all’udienza pubblica del 17 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione;

Ritenuto che:

- è fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come già affermato dalla Sezione in controversie analoghe relative al concorso in oggetto (v., *ex multis*, sent. n. 14185/24);

- nel merito, il ricorso è meritevole di parziale accoglimento, nei limiti che seguono;

- quanto al riconoscimento della riserva in favore dei candidati in possesso della “laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati”, le amministrazioni resistenti hanno dedotto e documentato (circostanza, peraltro, non contestata) che per il Distretto di Corte d’Appello d’interesse (Catania) risultano utilmente collocati in graduatoria dodici candidati che hanno ottenuto un punteggio maggiore rispetto a quello conseguito dalla ricorrente, sicché tale censura è infondata;

- tale riserva, infatti, è prevista dalla *lex specialis* in favore di un numero limitato di partecipanti per ciascun Distretto di Corte d’Appello e riconosciuta in

ordine decrescente di punteggio;

- quanto, invece, alla riserva prevista per chi abbia svolto il servizio civile universale, va confermato quanto già statuito in sede cautelare, nel senso che *“i titoli e le esperienze, indicati in ricorso, non considerati dalla Commissione risultano puntualmente indicati nella domanda di partecipazione senza necessità di integrazione alcuna - costituendo il mancato, pedissequo, rispetto del format nulla più che una mera irregolarità - e, come tali, valutabili a prescindere dall’attivazione del soccorso istruttorio”*;
- infatti, come ribadito anche di recente dal Consiglio di Stato (sez. VII, sentenza 2 settembre 2024, n. 7334), la ragione per cui *“nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio”* poggia (condivisibilmente) sull’argomento secondo cui ciò *“costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l’ammissione al concorso”*;
- diversamente, nel caso di specie, non si tratta di consentire un’integrazione postuma della domanda di partecipazione ovvero della documentazione attestante un requisito di accesso alla procedura concorsuale o un titolo di riserva, bensì di prendere atto di quanto compiutamente e tempestivamente dichiarato dal candidato nella domanda (fatta salva, naturalmente, la successiva verifica del possesso effettivo dei titoli e delle esperienze dichiarati da parte dell’amministrazione), sebbene con modalità difformi da quanto prescritto nel *format* dedicato, ciò che si risolve in una mera irregolarità;
- tale è la ragione per la quale la difesa dell’amministrazione resistente, secondo la quale l’erronea compilazione della domanda avrebbe impedito alla commissione esaminatrice di avvedersi dell’errore commesso dal candidato e di attivare il soccorso istruttorio, in conseguenza del peculiare sistema di trasmissione dei dati inseriti in modalità telematica, risulta inconferente,

poiché ciò che rileva in sede di scrutinio di legittimità della graduatoria è solo e soltanto l'esistenza di una dichiarazione del titolo di riserva non valutato;

- è evidente che le previsioni del bando - stante la sua natura non normativa - invocate dalla difesa erariale (che precludono la valutazione del titolo ove non inserito nell'apposito campo) sono inidonee, da un lato, a comprimere gli spazi di regolarizzazione di meri errori materiali oltre quanto previsto dalle regole in tema di soccorso istruttorio, dall'altro, a pregiudicare il diritto alla tutela giurisdizionale del candidato che abbia dichiarato e sia effettivamente in possesso di un titolo che dia diritto ad un punteggio aggiuntivo o ad una riserva, a detrimento del sovraordinato principio del reclutamento nella pubblica amministrazione dei più capaci e meritevoli, senza che ciò determini una diversità di trattamento rispetto agli altri partecipanti;

- lo stesso vale con riguardo al predetto sistema di "codificazione" delle domande di partecipazione, essendo imputabile al candidato esclusivamente l'errore in sede di compilazione della domanda e non certo la possibilità per la commissione esaminatrice di visionarla integralmente;

- conseguentemente, il ricorso deve essere accolto *in parte qua*, con l'obbligo per le parti resistenti, per quanto di competenza, di rivalutare la posizione della ricorrente tenendo conto del titolo di riserva, relativo all'espletamento del servizio civile, indicato nella domanda partecipazione, con ogni conseguente determinazione sull'esito della procedura concorsuale e con salvezza delle verifiche in punto di veridicità di quanto dichiarato dalla candidata;

Ritenuto, quanto alla statuizione sulle spese di lite - le cui regole, come è noto, trovano il loro fondamento unitario nel principio di causalità - di dover tener conto dell'aggravamento della posizione processuale della ricorrente (risultata, infine, vittoriosa nel merito) quale conseguenza della condotta delle amministrazioni resistenti, che hanno omesso di dare piena ed esatta esecuzione al disposto dell'ordinanza n. 3102 del 9 luglio 2024, ad onta dell'obbligo istituzionale, su di esse gravante, di eseguire i provvedimenti del

giudice amministrativo, a norma dell'art. 112 c.p.a., insistendo sulla non correttezza di tale provvedimento e reiterando, fino alla fase conclusionale del giudizio, la contestazione degli effetti interinali dell'ordinanza rimasta ineseguita per mezzo di un utilizzo distorto delle memorie difensive, trascurando di impugnare il provvedimento con lo strumento tipico dell'appello al Consiglio di Stato (cfr., per analoghe considerazioni sul punto, le ordinanze di questa Sezione n. 5519/2024 e n. 5520/2024);

Ritenuti sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra la ricorrente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Condanna le amministrazioni resistenti, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in €2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre accessori come per legge.

Compensa le spese tra la ricorrente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

L'ESTENSORE
Valerio Bello

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO